



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 629/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/09/2019 ore 09:30

N°

84.02.20

PRONUNCIATA IL:

24.09.2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10.03.2020

Il Segretario
Sergio Cima

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ MONTANARI MARCO Presidente e Relatore☐ GIANFERRARI VENTURINO IVAN Giudice☐ MANFREDINI ROMANO Giudice☐☐☐☐

ha emesso la seguente

SENTENZA in P.U.

- sul ricorso n. 629/2018
spedito il 20/11/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° x
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

IVA-ALTRO 1996
ILOR 1996

proposto dal ricorrente:
GP

difeso da:

- sul ricorso n. 630/2018
spedito il 20/11/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° X
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

IVA-ALTRO 1995
IVA-ALTRO 1996

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° X
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

IVA-ALTRO 1995
IVA-ALTRO 1996



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 629/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/09/2019 ore 09:30

proposto dal ricorrente:
GP

difeso da:

- sul ricorso n. 631/2018
spedito il 20/11/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° X
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

IVA-ALTRO 1996

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° X
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

IVA-ALTRO 1996

proposto dal ricorrente:
GP

difeso da:

- sul ricorso n. 632/2018
spedito il 20/11/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° X
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA

IVA-ALTRO 1995
IVA-ALTRO 1996

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° X
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

IVA-ALTRO 1995
IVA-ALTRO 1996

proposto dal ricorrente:
GP

difeso da:



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 629/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/09/2019 ore 09:30

Svolgimento del processo

1-La sig. a^{GP} ricorre, con distinti gravami (R.G.R. N°629-630-632 - 631/2018), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso altrettante cartelle di pagamento che assume essere state emesse ai fini iva, relative sanzioni ed interessi ,per gli anni d'imposta 1995,1996; assume, anche, di essere venuta a conoscenza della loro esistenza ,solo, tramite un accesso presso gli uffici della suddetta Agenzia che Le ha consegnato i relativi estratti di ruolo; valore globale delle cause € 14.480.000,00; la Ricorrente le grava sul presupposto della loro illegittimità deducendone l'inesistenza e quella degli ,eventuali, atti presupposti affermando, comunque, di non averne mai ricevuto notifica; deduce ,altresì, la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo posto che ,come si deduce dai relativi estratti, in atti , la notifica delle cartelle sarebbe avvenuta il 4/10/2004 ed il 11/04/2005; fa presente, da ultimo, di aver chiesto tramite pec per più volte all'intimata Agenzia la produzione degli originali delle cartelle notificate; chiede ,infine ,in accoglimento del ricorso, l'annullamento delle stesse; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui eccepisce la tardività del ricorso, posto che tutte le cartelle ,cui fanno riferimento gli estratti, sarebbero state ,regolarmente, notificate e ,comunque, della loro esistenza la Ricorrente sarebbe, ben, stata a conoscenza ,avendo ,comunque, ricevuto regolare notifica di atti di pignoramento presso terzi e di procedura esecutiva instaurata presso il Tribunale di Reggio Emilia ,nonché di intimazione di pagamento, in atti, che avrebbero ,comunque, interrotta la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo; produce ,altresì, copia di una schermata video che proverebbe un versamento in acconto delle suddette cartelle; quanto, poi, alla richiesta della Ricorrente di produrre copia delle cartelle notificate, controdeduce che ai sensi dell'art 26,5° comma ,d.P.R.602/73,l'obbligo del concessionario di conservazione della matrice o della copia della cartella ,con la relazione dell'avvenuta notificazione, ha un limite di 5 anni ,termine ,abbondantemente, superato per le cartelle di

cui agli estratti; chiede ,infine, il rigetto del ricorso, vinte le spese; l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia si costituisce in giudizio con intervento volontario ex art 14,3° comma, del rito ,ed assume di avere notificato ,nei termini, gli avvisi di accertamento relativi all'imposta iscritta a ruolo e che i relativi contenziosi avrebbero avuto esito ad Essa favorevole con pronuncia giurisdizionale divenuta definitiva in data 24/06/2002; chiede ,infine, il rigetto dei ricorsi; vinte le spese; la Ricorrente deposita memoria con cui dopo avere ribadito di avere ,ancora, vanamente, reiterato la richiesta di produzione di copia degli originali delle cartelle notificate ,assume di non avere mai ricevuto notifica degli atti, cui fa riferimento l'Agenzia delle Entrate -Riscossione ,di cui disconosce la conformità all'aoriginale, deducendo altresì che ,stante le date di ,assunta, notifica degli stessi , questi , comunque , non sarebbero stati utili per impedire la prescrizione dei tributi iscritti; nessuna valenza probatoria avrebbe ,poi, la schermata video prodotta posto che è atto di parte di cui non è dato conoscere l'origine e le modalità di formazione; insiste per l'accoglimento dei ricorsi; vinte le spese; all'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.

Motivi della decisione

2-E' pacifico e condivisibile principio di diritto, enucleabile da Cass.sent. n°2016/6887, quello secondo cui" *Né quest'ultima potrebbe fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26,5^co. d.P.R.602/73 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione. Questa disposizione, nello stabilire che "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al*

contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'articolo 2697 cod. civ., non derogato dalla norma speciale. Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato - in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria - in ordine all'obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art.2220 cod. civ.; obbligo non idoneo a sollevare l'imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall'onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).”;sottolinea anche, convincentemente, il Consiglio di Stato, sent. n° 2015/5410 che: “Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 26 cit. comporti per il Concessionario un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione delle stesse, non potendo, d'altra parte, incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria. Costituisce, infatti, precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali. Permane, pertanto, in capo ad Equitalia, l'obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento, con conseguente obbligo di ostensione alla

richiesta del contribuente, che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento(enfasi aggiunta); può dunque concludersi sul punto che l'intimata Agenzia non abbia adempiuto all'onere ,che le incombeva, di produrre copia delle cartelle impugnate debitamente notificate; assume per altro la Stessa che la Ricorrente avrebbe avuto, comunque, conoscenza della loro esistenza da altri atti, di cui, copie prodotti in atti, che le sarebbero stati debitamente notificati e che le presupponevano e le richiamaavano espressamente; con onere , dunque, di gravare tali atti; la Ricorrente in sede di gravame ,costantemente disconosce ex art 2712 e 2718 c.c. la conformità degli stessi agli originali; è condivisibile principio di diritto quello secondo cui" Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificaione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" [Sez.5 - , Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018 (Rv. 648402 – 01)](enfasi aggiunta);in atti non esiste un'espressa controdeduzione dell'intimata Agenzia avverso la deduzione di non conformità delle copie prodotte degli originali; va conseguentemente affermato che in carenza di una tale "presa di posizione" questo Giudice è esentato dall'applicare alla fattispecie concreta dedotta in giudizio il principio secondo cui "In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce

modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, in virtù dell'art. 2712 c.c., è onere dell'Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all'originale, a fronte della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale ex art. 22, comma 5, del detto decreto.”[Sez. 5 - Sentenza n. 11435 del 11/05/2018 (Rv. 648072 - 02)]; può dunque affermarsi che la Ricorrente non abbia mai avuto legale conoscenza degli atti impugnati né di altri atti che li presupponevano e/o richiamavano; del tutto priva di valore probatorio è ,poi, la schermata di ricevuta del pagamento di un acconto su di una cartella stante la forma del tutto anonima del documento; in conclusione ,in accoglimento dei ricorsi, vanno annullati gli impugnati atti; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del difensore ,dichiaratosi antistatario, ed a carico dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione; si compensano tra la Ricorrente e l'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M

La Commissione dichiarata la connessione degli R.G.R. N°629-630-631/2018^{e 632/1} riunificatili in capo al R.G.R. N°629/2018, in accoglimento degli stessi annulla gli impugnati atti; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ,in € 10.000(diecimila) più oneri di legge e CUT, a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ed a carico dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione; si compensano tra la Ricorrente e l'Agenzia delle Entrate..

Reggio Emilia li 24 settembre 2019

Il Presidente est

